

TAR VENETO - SEZ. III - SENTENZA DEL 13 NOVEMBRE 2017 N. 993: in ordine alla messa in sicurezza dei siti contaminati, le misure di prevenzione possono essere imposte anche al proprietario non responsabile perché difettano di finalità sanzionatoria.

«In ordine alla messa in sicurezza dei siti contaminati, il Tribunale condivide il più recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui se è vero, per un verso, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno di inquinamento contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa »

N. 00993/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01829/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Colacem Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Franco
Giampietro, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;

contro

Ministero per l'Ambiente - Roma - (Rm), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco,
63;

Ministero della Salute - Roma - (Rm), Ministero delle Attivita' Produttive - Roma - (Rm), Regione
Veneto - (Ve), Comune di Venezia - (Ve), Provincia di Venezia - (Ve) non costituiti in giudizio

nei confronti di

Conferenza dei Servizi Decisoria, Conferenza dei Servizi Istruttoria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse
Idriche, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 3209 del
3/2/2014, avente ad oggetto: "Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione,
ex art. 14 ter, legge 7/8/1990, n 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi
decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera) del
27/1/2014";

- del decreto del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche prot. n. 4847/TRI/DI/B, del 31/1/2014;
 - del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27/1/2014 convocata con nota n. 1495/TRI/VII del 17/1/2014, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche;
 - del verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria del 27/1/2014, convocata con nota ministeriale prot. n. 1476/TRI/VII del 17/1/2014, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche;
 - della nota del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, prot. n. 3103 del 30/1/2014 di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 27/1/2014;
 - del decreto direttoriale 7/3/2007 di approvazione della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale Venezia (Porto Marghera) del 29/12/2006;
 - del verbale della Conferenza di servizi del 29/12/2006, convocata con nota prot. 25679/QdV/DI del 18/12/2006, integrata dalla nota prot. n. 26035/QdV/DI del 21/12/2006, la nota del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio, Direzione Generale per la Qualità della Vita, n. 14320/QdV/DI dell'1/6/2007, ricevuta in data 8/6/2007;
 - del decreto del Direttore Generale della Direzione per la Qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 20/12/2010, prot. n. 1037/TRI/DI/B di approvazione della Conferenza di Servizi decisoria, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale Venezia (Porto Marghera) del 29/11/2010;
- del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 29/11/2010, convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, n. 33036/Tri/DI del 20/12/2010;
 - della nota del dirigente della Divisione II, della Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 51928 del 18/10/2013, avente ad oggetto: "Procedimento per gli interventi di bonifa di interesse nazionale relativi al sito di Venezia - Porto Marghera. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi "istruttoria" ex art. 14 della l. n. 241/90 tenutasi in data 15/10/2013";
 - del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 15/10/2013, convocata il 14/10/2013, con nota prot. 49465 del 26/9/2013 e posticipata il 15/10/2013, con nota n. 50611 del 7/10/2013, del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per l'Ambiente - Roma - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è una società operante nel settore della produzione e commercializzazione dei leganti idraulici (cemento).

Nel 2003 ha acquistato dalla società Pagnan S.p.A un'area situata nella zona industriale di Venezia-Porto Marghera, all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN), per adibirla ad attività di carico-scarico dei leganti idraulici in vista della loro commercializzazione: detta area è risultata contaminata, sicché il Ministero dell'Ambiente le ha imposto di realizzare una serie di interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato.

Con il ricorso introduttivo del giudizio e i due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di non essere responsabile dell'inquinamento e di non essere, pertanto, tenuta a realizzare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica indicati nei provvedimenti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Ambiente, chiedendo dichiararsi i gravami inammissibili, improcedibili o comunque infondati.

I ricorsi all'esame meritano solo parziale accoglimento.

I motivi di impugnazione con cui la ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché le hanno imposto l'adozione di interventi di messa in sicurezza in quanto mera proprietaria e/o detentrica dell'area, non responsabile dell'inquinamento, non meritano accoglimento.

In ordine alla messa in sicurezza dei siti contaminati, il Tribunale condivide il più recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui "se è vero, per un verso, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno di inquinamento contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa (Consiglio di Stato, sentenze nn. 1089/2017, 1509/2016, 3544/2015; artt. 242, comma 1, 244, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente).

Quanto alla bonifica dei siti contaminati il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria (Cons. Stato, Ad. Plen. 13 novembre 2013 n. 25; C.G.C.E., III, 4 marzo 2015 in causa C-534/13), solo il responsabile dell'inquinamento ha l'obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni contaminati.

Nel caso di specie la P.A. non ha provato che la contaminazione presente nel sito di cui trattasi sia stata causata o aggravata da condotte dolose o colpose tenute da Colacem nell'esercizio della propria attività produttiva, sicché, non sussistendo elementi certi e univoci per addossare alla ricorrente una responsabilità ambientale, l'ordine di bonifica deve essere annullato.

La complessità della vicenda che ha dato origine al giudizio e la problematicità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Claudio Rovis
